



U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi  
P.O. Gestione gare acquisizione beni e servizi

Napoli, 12.03.2020

**OGGETTO:** Gara 4150 - Procedura di dialogo competitivo per la realizzazione «chiavi in mano» di un Reparto con sala di emodinamica e sala ibrida. Accordo di programma art. 20 legge 67/88 II fase- Economie dell'Intervento "Lavori di adeguamento e messa a norma dei complessi operatori edifici nn. 1-2-5-6-9-11-12-13-14-15 e delle aree a rischio di Rianimazione e Terapia Intensiva e dell'Ematologia del Complesso Edilizio dell'AOU Federico II".  
**CIG: 8175125690**

Si informa che Società hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

**Quesito 1:**

Disciplinare di gara Art. 2 Oggetto, valore e durata dell'appalto.

Si richiede di confermare gli esatti riferimenti normativi per i quali viene richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% specificando la motivazione.

**Risposta 1:**

Si conferma aliquota al 10% e al riguardo si riporta il parere della Prof.ssa Avv. Paola Coppola: "si precisa che l'applicazione dell'IVA ridotta su detta fornitura va valutata in funzione dell'intervento edilizio di manutenzione straordinaria di cui all'art. 31, 1° comma, lett. b) della Legge 5 agosto 1978 n. 457, che si è reso necessario per adeguare i locali dell'AOU dell'impiantodelle apparecchiature. In materia si applica attualmente l'art. 36, comma 3, lett. c) del D.L. 331/1993 come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b) n. 2, D.L. 557/1993, che ha introdotto il n. 127-quinquies) nella èarte III della parte A allegata al DPR n. 633 del 1972, con la previsione dell'applicazione dell'IVA nella misura del 9% di seguito elevata al 10% (ex art. 10, comma 1, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41), agli "edifici di cui all'art. 1 della L. 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'art. 13 della L. 2 luglio 1949 n. 408, e successive modificazioni" e, quindi, agli ospedali.

Il cit. art. 1 della L. 659 deò 1961, richiamato dal suddetto n. 127-quinquies), prevede, infatti, che "le agevolazioni fiscali e tributarie stabilite per la costruzione di case di abitazione dagli artt. 13, 14, 16 e 18 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive proroghe e modificazioni, sono estese agli edifici contemplati dall'art. 2, comma 2, del Regio Decreto 21 giugno 1938, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 35" che consistono in "edifici scolastici, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili".

Come chiarito già dalla circolare ministeriale n. 1/E del 2 marzo 1994, ai fini dell'individuazione degli edifici "similari", l'aliquota agevolata si rende applicabile non soltanto agli immobili indicati nel cit. art. 2 del R.D. n. 1094 del 1938, ma anche ad edifici diversi, sempre che gli stessi vengano utilizzati per il perseguimento delle finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza (conformi le successive risoluzioni n. 57 del 17 aprile 1996; n. 147 del 26 giugno 1997 e n. 291 del 12 ottobre 2007), in coerenza con i principi enunciati in materia dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 3503 del 5 dicembre 1972, nonché sentenza n. 4373 del 23 febbraio 2011) secondo i quali ciò che conta, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, sono le finalità di interesse collettivo perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili (così, pure, ris. Min. n. 112 del 14 luglio 2000).

Deve aggiungersi, che la disposizione di cui al richiamato art. 36 del D.L. n. 331/1993 è norma di carattere generale che si applica, quindi, a tutti gli edifici utilizzati per il perseguimento di finalità socio-collettive; condizione, questa, realizzata attraverso l'attività svolta in un dato immobile che non

richiede l'ulteriore requisito della "residenzialità" (di cui al n. 127-duodecies) della Tab. A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Di conseguenza, deve ritenersi legittima la richiesta formulata dall'AOU di applicazione dell'IVA ridotta al 10%.

**Quesito 2:**

[...omissis...] nell'area di intervento esistono alberature di alto fusto che sarebbero di impedimento/limitazione alla costruzione della nuova area d'ampliamento. Si chiede di confermare che queste alberature verranno ricollocate altrove dalla S.A. antecedentemente alla consegna delle aree di intervento o comunque in tempo per proseguo dei lavori per l'ampliamento.

**Risposta 2:**

Le alberature saranno rimosse a carico dell'AOU.

**Quesito 3:**

Disciplinare di gara Art. 2 Oggetto, valore e durata dell'appalto.

Si richiede di confermare gli esatti riferimenti normativi per i quali viene richiesta l'applicazione dell'aliquota ridotta al 10% specificando la motivazione anche in considerazione del fatto che il Ministero delle Finanze ha specificato che i beni finiti sono agevolabili ove si incorporino nei fabbricati, senza perdere la loro individualità e costituendone elementi strutturali e quindi parte integrante degli stessi, che non siano elementi di ornamento o abbellimento (si vedano: RM 550439 del 6 dicembre 1989 – che ammette ad aliquota agevolata solo Risonanza Magnetica e TAC, se installate in nuove costruzioni, escludendo espressamente gli apparecchi per medicina nucleare, quelli odontoiatrici, per elettromedicina e i tavoli e unità scialitiche per sale operatorie; RM 551450 del 2 ottobre 1991 – ancora in tema di ammissibilità all'agevolazione per le sole risonanza magnetica e TAC; RM 431328 del 24 settembre 1991 – anche qui in merito a risonanza magnetica e TAC) anche nel caso in cui detti beni "finiti" siano parte (nel senso di essere incorporati), con relativa attrazione nella disciplina agevolata, di interventi di restauro o ristrutturazione edilizia.

**Risposta 3:**

vedasi risposta n.1

**Quesito 4:**

[...omissis...] in riferimento all'area di intervento, abbiamo constatato che all'esterno sono presenti degli alberi di alto fusto, che in materia di sicurezza (ed in riferimento al codice civile art. 892) rappresentano un rischio già nelle condizioni attuali, con impedimento allo sviluppo della nuova area.

Chiediamo pertanto, se è intenzione della Stazione Appaltante, rimuovere codesti alberi prima dell'inizio delle attività di ristrutturazione ed ampliamento.

**Risposta 4:**

vedasi risposta n. 2

**Quesito 5:**

tenuto conto della complessità dell'oggetto del presente appalto, potrà essere necessario partecipare in ATI verticale o in ATI mista, a seconda delle competenze e dei requisiti dei singoli componenti.

Ora, non vi sono dubbi che, in una gara come quella di specie, debbano ammettersi tali forme di partecipazione. Del resto, lo stesso Disciplinare, nella parte prescrittiva sulle cauzioni, indica le modalità di presentazione di queste ultime proprio con riferimento ad eventuali ATI verticali.

Tuttavia, come noto, i concorrenti, per poter configurare un simile raggruppamento, devono conoscere quali sono le prestazioni principali/prevalenti e quali, invece, quelle secondarie/scorporabili, non potendo procedere alla presentazione dell'offerta.

E ciò, come altresì noto, è anche previsto all'art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/16.

Tanto premesso, negli atti a disciplina della procedura non si rinviene, però, detta specificazione, sicché, con il presente quesito, si chiede siano precisamente rese le suddette fondamentali informazioni.

**Risposta 5:**

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art.28 comma 1, l'oggetto principale dell'appalto è quello relativo alle forniture inizialmente previste di cui alla Relazione Tecnica di gara in quanto caratterizzato dal valore più elevato tra le opere impiantistiche, di edilizia etc., e servizi di cui alla Relazione Tecnica di gara.

**Quesito 6:**

In più parti, nella disciplina della Fase I e della Fase II, è richiesto alle imprese di presentare una documentazione contenente, fra l'altro, una stima dei costi necessari alla realizzazione del reparto e degli annessi servizi, anche al fine di consentire alla commissione una verifica della convenienza economica delle soluzioni preliminari proposte dai concorrenti.

Tuttavia, nell'ambito, sempre, delle prescrizioni del Disciplinare riferite alle Fasi I e II, è specificato che, invece, a pena di esclusione, alcun elemento economico dovrà essere presente nella documentazione sottoposta dalle imprese in tali segmenti del dialogo.

Ora, al di là della contraddizione, si ritiene correttamente posta questa seconda indicazione prescrittiva, ma non la prima. [...omissis...]

Si chiede di confermare che, nella documentazione da presentare ai fini della Fase I e II, non debba essere presente il benché minimo elemento di prezzo, valore, costo o altrimenti economico. Laddove, poi, fosse diversamente necessario conoscere degli elementi meramente quantitativi nell'ambito del progetto tecnico (ipotesi, questa sì, ammissibile), si chiede di specificare esattamente quali, questi, debbano essere.

Infine, onde consentire la consapevole partecipazione e la formulazione di un'offerta effettivamente utile soprattutto a codesta Amministrazione, si chiede un riscontro che non rinvii seccamente a quanto previsto nel Disciplinare stesso, essendo proprio quest'ultimo, nelle succitate parti, ad aver fatto sorgere il dubbio alla base del quesito.

**Risposta 6:**

Si precisa che nessun elemento economico di prezzo, valore, costo va inserito nella documentazione da presentare nelle Fasi I e II. Tuttavia le società possono rappresentare eventuali elementi quantitativi relativi alle opere, impianti e forniture che si intendono realizzare nonché cronoprogramma presunto con stima dei tempi necessari per la realizzazione del reparto, incluso il completo allestimento funzionale e messa in servizio ad uso clinico.

**Quesito 7:**

Nel disciplinare è prescritto che, in casi di partecipazione in ATI, la conformazione di quest'ultima, per come dichiarata sin dall'accesso alla Fase I, non debba subire modifiche fino alla conclusione della Fase III.

Tuttavia, come altrettanto previsto sempre nel presente Disciplinare, la soluzione definitiva, che sarà poi posta a base della Fase III, potrà anche essere il risultato di una scelta composita, svolta da codesta Amministrazione tenuto conto di tutte le offerte preliminari sottoposte dai concorrenti (per come discusse e anche precisate durante la Fase II).

Pertanto, correlativamente, l'offerta finale, che le ditte dovranno presentare per la Fase III, potrà anche essere significativamente diversa da quella sottoposta nella Fase II. E ciò comporta che le quote dell'ATI originaria potrebbero mutare, pur restando ferma la compagine dei concorrenti e sempre nel rispetto del principio del possesso di adeguati requisiti.

In proposito, si chiede conferma che:

- a seconda di quale sarà il progetto definitivo a base della Fase III, le concorrenti possano mutare corrispondentemente le offerte tecniche presentate nella Fase II;
- in conseguenza del progetto definitivo a base della Fase III e della corrispondente offerta da formulare, se necessario, le mandanti e la mandataria possano spartirsi le parti di prestazione diversamente da quanto dichiarato nella Fase I e nella Fase II (ovvero,, eventualmente, la mandataria e/o le mandanti possano eseguire una porzione in più o in meno di quanto originariamente previsto, pur restando sempre gli stessi i soggetti

partecipanti al raggruppamento e sempre nel rispetto del principio del possesso di idonei e capienti requisiti);

Infine, onde consentire la consapevole partecipazione e la formulazione di un'offerta effettivamente utile soprattutto a codesta Amministrazione, si chiede un riscontro che non rinvii seccamente a quanto previsto nel Disciplinare stesso, essendo proprio quest'ultimo, nelle succitate parti, ad aver fatto sorgere il dubbio alla base del quesito.

**Risposta 7:**

Il Capitolato Tecnico definitivo verrà realizzato dalla Stazione Appaltante attraverso l'analisi dei progetti tecnici pervenuti dagli operatori economici nella Fase I e dall'ottimizzazione degli stessi attraverso il dialogo con gli operatori economici ammessi alla Fase II da parte della Commissione Tecnica che verrà nominata dalla Stazione Appaltante per la Fase II.

**Quesito 8:**

Disciplinare di gara. Art. 5. Requisiti di partecipazione. Punto 3 rif. b) "indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più in particolare di quelli responsabili del controllo di qualità, mediante dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante".

Si chiede di confermare che, per la prestazione relativa ai lavori, sia sufficiente presentare l'attestazione SOA da parte dell'Azienda a cui sono in capo.

**Risposta 8:**

Si conferma.

**Quesito 9:**

Disciplinare di gara. Art. 5. Requisiti di partecipazione. Punto 4 rif. b) "fatturato specifico annuo al netto dell'IVA nel settore di attività oggetto dell'appalto, almeno pari al 50% del valore complessivo stimato dell'appalto".

Si chiede di confermare che, per la prestazione relativa ai lavori, sia sufficiente presentare l'attestazione SOA da parte dell'Azienda a cui sono in capo.

**Risposta 9:**

Si conferma.

**Quesito 10:**

Si chiede di confermare che il "modello 2 – dichiarazione sostitutiva DGUE" citato in riferimento alle dichiarazioni dai punti D a G, altro non è che l'"Allegato 2 \_ DGUE" presente tra i documenti di gara e che pertanto le dichiarazioni di cui ai punti da D a G sono in esso contenute.

**Risposta 10:**

Si conferma che il "modello 2 – dichiarazione sostitutiva DGUE" è l'"Allegato 2 \_ DGUE", reperibile tra i documenti di gara sul sito aziendale [www.policlinico.unina.it](http://www.policlinico.unina.it).

**Quesito 11:**

In relazione al punto 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B "DOCUMENTAZIONE TECNICA" e precisamente rif. "Gli elementi utili alla valutazione del servizio post vendita su tutti i componenti, opere ed impianti (periodo di garanzia, condizioni e specifiche di attuazione del contratto di manutenzione, ecc.)"; si chiede di confermare che per le opere ed impianti debba essere offerta la sola garanzia di 12 mesi come da normativa vigente.

**Risposta 11:**

La garanzia sugli impianti e sulle opere e similari dovrà essere non inferiore a 24 mesi. La manutenzione ordinaria sarà a carico dell'AOU.

**Quesito 12:**

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente, ci vediamo costretti a chiedere una congrua proroga del termine di partecipazione in ragione delle limitazioni che sta creando la diffusione del COVID 19 (Coronavirus). [...omissis...]

**Risposta 12:**

Parere favorevole per ulteriori 30 giorni

**Quesito 13:**

Con la presente si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo della procedura in oggetto o se i sopralluoghi siano stati sospesi in base alle disposizioni di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

**Risposta 13:**

Si conferma tale possibilità previa accordi con il RUP, vista la proroga della scadenza.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC  
F.to Dott. Salvatore Buonavolontà